

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 13/03/2020

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 6

(Requisiti morali e condizioni ostative)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e successive modifiche, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale .

Note:

1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, L. R. 7/2007

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 7/2007

3 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 13/2008

4 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

5 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

6 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

7 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012

8 Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012

9 Parole sostituite al comma 2 da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012

10 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 4/2016